



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 09 – 10 LUGLIO 2025

Riunione del 2 Luglio 2025

#### **85.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- S.S. **ASD VOLLEY FOR ALL** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **PIEDIMONTE Roberto** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD VOLLEY FOR ALL
- Sig. **SANNINO Alessandro** – Atleta

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco      Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine        Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

**ASD VOLLEY FOR ALL** per avere, in violazione degli artt. 9, 18 Statuto Fipav, 2, 21, 22, 28 R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, consentito all'Atleta Sannino, di svolgere allenamenti in data 21 febbraio 2025 senza la previa autorizzazione del Sodalizio di appartenenza;

**ROBERTO PIEDIMONTE**, in qualità di presidente p.t. della ASD Volley Fol All, per aver consentito, in violazione degli artt. 18 Statuto Fipav, 2, 21, 22, 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, a titolo di responsabilità oggettiva, all' Atleta Sannino di svolgere allenamenti in data 21 febbraio 2025 senza la previa autorizzazione del Sodalizio di appartenenza

**ALESSANDRO SANNINO**, per aver, in violazione degli artt. 10 e 18 dello Statuto Fipav, degli artt. 74 e 75 Reg. Giur., 2, 21, 22, R.A.T., nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e dei principi generali della lealtà e probità sportiva, preso parte ad un allenamento in data 21 febbraio 2025 senza il previo assenso del Sodalizio di appartenenza;



## OSSERVA

Il procedimento trae origine dall'esposto con il quale, in data 28/2/2025, il sodalizio APD Storm lamentava la condotta antiregolamentare assunta della ASD VOLLEY FOL ALL per aver consentito all'atleta Alessandro Sannino, regolarmente tesserato con il sodalizio esponente, di effettuare un allenamento, occorso in data 21/2/2025, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della società di appartenenza.

A sostegno della segnalazione, il denunciante allegava uno stralcio di conversazione intervenuta su Whatsapp tra le compagini societarie interessate con speciale riferimento alla espressa conferma della circostanza oggetto di addebito da parte dell'allenatore della ASD Volley For All.

A seguito dell'attività di indagine svolta, anche tramite l'acquisizione di una Memoria difensiva redatta nell'interesse della società incolpata, la Procura Federale deferiva i prevenuti dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli stessi per il giorno 2/7/2025.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Giuseppe Militerni, il quale riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati con conseguente richiesta di sanzione di mesi tre di sospensione da ogni attività federale sia per l'atleta che per il Presidente Piedimonte e la multa di € 300,00 per la ASD Volley For All.

Comparivano, altresì, il sig. Piedimonte n.q. – il quale ammetteva i fatti nella loro storicità riportandosi alla propria difensiva e chiedendo l'irrogazione di una sanzione di lieve entità – nonché l'atleta Sannino, assistito dal proprio legale costituito, avv. Pasqualina Pierno, la quale si riportava al contenuto della Memoria difensiva trasmessa al Tribunale chiedendo il non luogo a sanzione e, in ogni caso, l'acquisizione del contratto intercorrente tra l'atleta e la APD Storm.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

\*\*\*\*\*

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere debitamente provato ed è stato oggetto di ampia confessione sia da parte dell'atleta che da parte del sodalizio incolpato.

Allenarsi con altro sodalizio e consentire ad un atleta che risulta essere tesserato con altra società affiliata di allenarsi – seppur per un lasso di tempo assai limitato ed in una sola occasione–, in assenza di autorizzazione e/o nulla osta di quest'ultima, integra illecito disciplinare.

La linea difensiva perseguita dalla ASD VOLLEY FOR ALL e dal sig. Sannino non coglie nel segno.



La Società, infatti, riferisce sostanzialmente di essersi “fidata” delle dichiarazioni con le quali l’atleta confermava l’assenza di vincolo in favore di altro associato FIPAV.

La “superficialità” di tale contegno – peraltro ammessa dallo stesso Presidente Piedimonte in sede di udienza - per l’omesso (agevole e telematico) controllo delle credenziali del sig. Alessandro Sannino non può costituire un’esimente (e neanche un’attenuante) della condotta contraria ai Regolamenti federali.

La difesa dell’atleta, invece, pur a fronte di un’espressa dichiarazione confessoria resa dallo stesso Sannino, tenta di legittimarne il contegno in virtù di un’asserita assenza del vincolo associativo per la riferita mancanza di un contratto di collaborazione sportiva sottoscritto con la APD Storm.

Vengono, indebitamente, sovrapposti il piano civilistico che può, in ipotesi, essere disciplinato da un contratto fra Società ed atleta, e quello sportivo-federale ove il vincolo fra atleta e società deve intendersi sussistente anche solo ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza.

Nel caso di specie, come risulta documentalmente dalla anagrafica federale, l’atleta Sannino risulta essere tesserato con la APD Storm da ben sette anni (*i.e.* dall’anno 2018).

Inoltre, la piena consapevolezza da parte dell’atleta di avere un vincolo sportivo con esso sodalizio emerge dalla dichiarazione, resa peraltro sotto forma di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di aver disputato un campionato con la APD Storm (anche se solo “*campionato CSI misto*”).

La normativa federale relativa al Campionato CSI misto consente, a determinate condizioni, la partecipazione del tesserato FIPAV per la stessa Società FIPAV/CSI.

In altri termini, non venendo affatto esclusa in maniera automatica la partecipazione al suddetto torneo da parte dei tesserati FIPAV, l’argomentazione difensiva del Sannino non è fondata.

In tal modo argomentando, è evidente che anche le richieste istruttorie formulate dalla difesa del sig. Sannino appaiono inconferenti e devono essere respinte.

Analoga sorte per le conclusioni rassegnate volte al “*rigetto del ricorso presentato all’ASD Storm, in quanto infondato in fatto ed in diritto*” che esulano dall’alveo del presente procedimento disciplinare - solo originato dalla segnalazione/esposto di un affiliato FIPAV - che differisce ontologicamente, per struttura, svolgimento e finalità, da un affatto diverso giudizio che si svolge dinanzi la Magistratura ordinaria.

Accertata, dunque, la responsabilità di tutti i prevenuti, agli stessi deve essere comminata l’emenda sanzionatoria così come determinata nel dispositivo.



## **PQM**

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Sig. Alessandro Sannino e del Sig. Roberto Piedimonte n.q. di in qualità di presidente p.t. della ASD Volley Fol All per mesi tre ciascuno e la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00) a carico della ASD VOLLEY FOR ALL in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 08 Luglio 2025

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 Luglio 2025